

REGOLAMENTO SUL SORVOLO DI DRONI/UAS NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 36 del 29/12/2022)

PREMESSE

VISTA la L. 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” e s.m.i;

VISTO il D.P.R. 4 aprile 2005 “Istituzione dell'Ente parco nazionale del Circeo” e s.m.i;

VISTA la L.R. 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e s.m.i;

DATO ATTO che l'Ente Parco risulta ad oggi privo del regolamento di cui all'art. 11 della Legge 394 del 1991 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'art. 11 della Legge 394 del 1991 e s.m.i stabilisce che “3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati: [...] h) il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.” e che “4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3.”;

PRESO ATTO che pervengono all'Ente richieste di N.O. per sorvoli di droni/UAS (Unmanned Aircraft System), d'ora in avanti denominati per brevità UAS, sul territorio pubblico e privato del Parco Nazionale del Circeo;

RITENUTO opportuno disciplinare la procedura per il rilascio dell'autorizzazione in deroga di competenza dell'Ente Parco come previsto dalla citata normativa, nelle more dell'approvazione del Regolamento del Parco;

CONSIDERATE le limitazioni nell'utilizzo dello spazio aereo stabilite dall'ENAC, disponibili sul portale web D-Flight, con riferimento al territorio del Parco Nazionale del Circeo;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24/5/2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio degli aeromobili senza equipaggio e le sue successive modificazioni.

VISTO il regolamento UAS-IT dell'ENAC, edizione 1 del 04/01/2021, che completa il quadro giuridico del suddetto Regolamento (UE) n. 2019/947 per le parti rimandate a disposizioni nazionali;

CONSIDERATO che le suddette norme sono in continua evoluzione in ragione dell'innovazione tecnologica e dell'evoluzione sociale dell'uso dei UAS;

CONSIDERATA l'attuale classificazione dei UAS e delle rispettive operazioni, nonché le qualificazioni dell'operatore/pilota adeguate al tipo di UAS da impiegare;

CONSIDERATO che il sorvolo dei UAS nel territorio pubblico e privato del Parco Nazionale del Circeo deve essere attentamente considerato e valutato per i possibili aspetti di incidenza ambientale, in

particolare per l'eventuale disturbo o danno alla fauna selvatica, nonché sulla fruizione e sicurezza pubblica (eventuale disturbo e pericolo per fruitori);

CONSIDERATO di approvare il seguente regolamento per la definizione delle compatibilità e procedure autorizzative dell'Ente nel caso di utilizzo dei UAS nel territorio pubblico e privato del Parco Nazionale del Circeo, si stabilisce quanto segue.

Art. 1 - Il presente regolamento disciplina l'utilizzo degli aeromobili senza equipaggio, Unmanned Aircraft System o droni (da qui in avanti UAS), indipendentemente dalla loro massa, nel territorio del Parco Nazionale del Circeo (da qui in avanti Parco).

Art. 2 - In tutto il territorio del Parco, sia nelle aree private che nelle aree pubbliche non è consentito il sorvolo di UAS per finalità ludico-ricreative, amatoriali o sportive, fatto salvo il caso espresso all'articolo 3.

Art. 3 - Il sorvolo di UAS nel territorio del Parco per comprovate finalità di ricerca scientifica, documentaristica, giornalistica, di rilievo tecnico, di pubblico interesse, di sicurezza pubblica, di sicurezza e/o gestione di tenute e aziende agricole private, o di altro interesse legittimo (i.e. riprese con fini commerciali quali riprese cinematografiche, per archivi fotografici o portfolio, ecc.) opportunamente documentato, è sottoposto a preventivo Nulla Osta ambientale dell'Ente Parco, con le modalità di cui all'art. 10 del presente regolamento. In particolare le categorie di attività per cui sarà possibile concedere la deroga sono:

- Riprese aeree con finalità scientifiche/documentaristiche;
- Rilevamenti tecnici/monitoraggi;
- Riprese aeree per video istituzionali/con finalità pubblica;
- Riprese aeree per servizi televisivi;
- Riprese aeree cinematografiche (produzione film, fiction, pubblicità, ecc.);
- Riprese aeree per fini commerciali (riprese per archivi fotografici o portfolio, ecc.)

Art. 4 - Nei terreni di proprietà privata, fatti salvi i diritti di terzi ed eventuali necessarie autorizzazioni di altri enti preposti, è consentito il sorvolo di UAS solo nelle pertinenze degli immobili, corti, giardini e spazi attrezzati sportivi ivi presenti; il sorvolo su terreni privati di altra natura può essere autorizzato solo nei casi descritti all'Art. 3 previo Nulla Osta dell'Ente Parco.

Art. 5 - È responsabilità dell'operatore che il sorvolo dei UAS avvenga nel rispetto del regolamento ENAC vigente e dei vincoli e restrizioni dello spazio aereo vigenti sul luogo di impiego.

Art. 6 - È altresì responsabilità dell'operatore:

- Avere esatta conoscenza del contesto del sorvolo, delle condizioni meteo e geomagnetiche;
- Assicurarci che l'uso del UAS non costituisca un pericolo per se stessi e per gli altri;
- Assicurarci che siano rispettate le eventuali norme relative all'assicurazione del mezzo;
- Accertare che tutte le persone coinvolte nell'operazione di sorvolo abbiano i titoli e i requisiti previsti dai regolamenti vigenti.

Art. 7 - In ogni caso, il sorvolo dei UAS nel territorio del Parco deve essere effettuato con modalità tali da arrecare il minimo disturbo alla fauna selvatica e alla fruizione umana, tali da garantire l'incolumità di cose, persone e animali.

Art. 8 - Qualora ricorrano necessità di tutela faunistica locale nel territorio del Parco, l'Ente può comunque negare o sospendere la propria autorizzazione o la possibilità prevista di sorvolo con semplice comunicazione, fatte salve le necessità sovraordinate.

Art. 9 - L'Ente Parco è esonerato da qualsiasi responsabilità riguardante eventuali danni a cose, persone e animali derivanti dall'utilizzo di UAS o da operazioni ad esso riconducibili; è altresì esonerato da ogni responsabilità riguardante l'utilizzo delle riprese fotografiche o video effettuate tramite il sorvolo del UAS e del relativo rispetto delle vigenti norme sulla privacy;

Art. 10 - Le richieste di autorizzazione dell'Ente per il sorvolo di UAS devono essere effettuate dall'operatore esclusivamente tramite apposito modulo allegato al presente regolamento di cui è parte integrante e sostanziale e devono contenere:

- generalità, indirizzo e contatti dell'operatore;
- eventuale incarico o delega all'utilizzo del UAS da parte del proprietario del terreno;
- titoli professionali dell'operatore o di chi dà incarico rispetto agli scopi del sorvolo;
- planimetria dell'area, limiti, e quota del sorvolo/i;
- tipologia e motivazioni del sorvolo/i richiesto;
- periodo, date, ricorrenza del sorvolo/i;
- caratteristiche tecniche e di eventuale identificazione del UAS;
- dichiarazione del rispetto della normativa vigente in merito ai requisiti di operatore;
- dichiarazione di conformità del UAS utilizzato e necessaria copertura assicurativa.

Il presente disciplinare e la relativa modulistica dovranno essere resi disponibili all'utenza tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente Parco.

Art. 11 - Nel caso di violazioni a quanto stabilito dal presente regolamento è applicabile la sanzione amministrativa prevista dal comma 2 dell'art. 30 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394. Ove sussistano i presupposti indicati dall'Art. 13 comma 2 della L. del 24/11/1981 n. 689 (sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa) è disposto il sequestro cautelare del UAS, inteso come l'insieme dell'aeromobile, della console di comando e di eventuali altri componenti del sistema.